



# COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: [tributi@comune.pessinetto.to.it](mailto:tributi@comune.pessinetto.to.it)

pec: [pessinetto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:pessinetto@cert.ruparpiemonte.it)

## IMU (Imposta Municipale Propria) – ACCONTO 2018

**PRIMA RATA:** 50% scadenza dal 1° al 16 giugno 2018

**RATA UNICA:** 100% scadenza dal 1° al 16 giugno 2018

**ALIQUOTA:** 4 per mille abitazione principale (solo Cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7) con detrazione € 200,00;

**ALIQUOTA: 7,6 per mille** aliquota ordinaria per altri immobili.

Per l'anno 2018 **NON è dovuta** l'imposta sulle unità immobiliari possedute ed adibite a:

**ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (esclusi gli immobili in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze);

**FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA** cat. D/10;

Più precisamente si considera abitazione principale l'immobile, iscritto a catasto urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate.

Dall'anno 2016 (legge stabilità) è stabilito che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle in categoria A/1-A/8-A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) comodatari, che le utilizzano come abitazione principale. Per ottenere tale beneficio la norma prevede quanto segue: a) Registrazione del contratto di comodato; b) Il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario residente; c) Il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia in categoria A/1-A/8-A/9, su tutto il territorio nazionale).

**ESENZIONE TERRENI AGRICOLI:** nei comuni riportati nella circolare giugno/1993 come montani o parzialmente montani (il Comune di Pessinetto è totalmente montano)

**I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24 semplificato con i codici sotto elencati:**

^ Abitazione principale (solo per categ.catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze): **3912**

^ Aree edificabili.....: **3916**

^ Altri fabbricati.....: **3918**

L'IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie:

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A/1-A/8-A/9 posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (fabbricati merce).

## TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

**Aliquota: 1 per mille** per le sole abitazioni in cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze, altri fabbricati, aree edificabili, con esclusione delle prime abitazioni e relative pertinenze.

**Codice tributo 3958** per abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze

**Codice tributo 3961** altri fabbricati

**Codice tributo 3960** aree edificabili

**Versamento da effettuare con modello F24 semplificato insieme all'IMU.**

Pessinetto, 04/05/2018

**IL SINDACO**  
Togliatti Gianluca